

Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti; in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale e snellimento sulla procedura di denuncia dei progetti ad essi relativi

Premessa

L'art. 3, comma 1, della legge n.64 del 2/2/1974 che impone il rispetto di prescrizioni nelle zone sismiche, così recita: *“Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche”*

Con parere, reso nella seduta del 15/6/1999, il C.S.L.P. ha puntualizzato come la normativa di cui alla legge n.64 del 2/2/1974, per definire il suo campo di applicazione, utilizzi un metodo di valutazione essenzialmente qualitativo e non certo dimensionale dell'opera. Pertanto tale disciplina assoggetta potenzialmente all'osservanza della normativa antisismica *“tutte le costruzioni”*, senza escluderne nessuna a priori, adottando come unico criterio discriminante quello della valutazione della sicurezza legata però al concetto di *“pubblica incolumità”*. In pratica per qualsiasi costruzione che interessi la pubblica incolumità, a prescindere del tipo di costruzione e dei materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.) è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge sismica.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4317 del 2 febbraio 2006 della Terza Sezione Penale, ha statuito che *“qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche.”*

Nel definire le opere assoggettabili, la Suprema Corte ha introdotto, in luogo della dicitura *“costruzione”* quella forse ancora più estensiva di *“qualsiasi intervento edilizio”*.

Sembrebbe di tutta evidenza a prescindere dalle suddette definizioni, come il concetto di intervento sia strettamente collegato, comunque a quello *“la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità”*.

La norma apparentemente semplice diviene, laddove puntualizza *possa comunque interessare la pubblica incolumità*, **di difficoltosa** interpretazione del significato di una definizione tanto generica.

Si ritiene, pertanto, ragionevole e necessario poter individuare una casistica di interventi che per le loro caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, siano ritenuti non rilevanti **per la pubblica incolumità ai fini sismici**. Tali interventi, non trovando una definita collocazione normativa, possono, qualora rispondenti a talune condizioni, usufruire di una opportuna differenziazione in ordine al rispetto di quanto prescritto dagli artt. 17 e 18 della legge 64/74. Dalchè si è redatto il presente atto di indirizzo, anche al fine di omogeneizzare le procedure sull'intero territorio regionale, viste le disposizioni impartite da alcuni SPGC dell'isola sul tema, in risposta alle richieste dell'utenza, che propone l'adozione di specifiche disposizioni semplificative procedurali di denuncia dei progetti riguardanti gli interventi ritenuti non rilevanti ai fini sismici, così come deciso nella seduta tenutasi presso il Dipartimento in data 8/4/2011, e delle varianti cosiddette non sostanziali così come riportato nel presente atto che ripercorre, in

linea di massima le linee di indirizzo di alcune Regioni, che sul tema si sono già pronunciate statuendo il tutto con proprio atto deliberativo.

Il presente atto di indirizzo si articola su:

- a) Individuazione degli interventi ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, prescrizioni, disposizioni, e documentazione
- b) Varianti al progetto che non rivestono carattere sostanziale, disposizioni e documentazione

a) Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

Premessa

Ai fini del presente atto, si intendono “privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell’elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, riportati nel presente atto.

Elenco A. Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili

1.1. Tettoie aventi peso proprio(G1),permanente portato(G2) complessivamente < 0 8 kN/ mq di altezza ≤ 3 mt. aventi superficie coperta ≤ 20 mq.

1.2. Tettoie aventi copertura con pergolato a maglie aperte, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) di altezza massima ≤ a mt. 3,00 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato, aventi peso proprio (G1) ≤ 0 25 kN/mq

1.3. Pensiline, con aggetto ≤ 1,50 m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0 8 kN/mq

1.4. Serre ad un piano , adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, metallo, etc.) , aventi copertura con teli in materiale leggero, purché dotati di dispositivi di sfianto, di altezza massima ≤ a mt. 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato,

2. Opere di sostegno, onere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

2.1. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2 m, con angolo del terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti ovvero dinamici direttamente agenti sul cuneo di spinta.

2.2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza ≤ 3 m.

2.3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra ≤ 3 m.

2.4. Laghetti o invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra ≤ 1,50 m.

2.5. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2 m e con fondazioni dirette prive di ancoraggi.

2.6. Vani tecnici ed altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra ≤ 2 m e fuori terra ≤ 1 mt.

2.7. Piscine di altezza massima entro terra ≤ 1,50 m e fuori terra ≤ 0,5 m.

2.8. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza ≤ 2,50 m e altezza ≤ 2 m (misure interne).

2.9. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterza di altezza ≤ 1 50 m.

3. Manufatti. strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con

superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.)

3.2. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 mt.

3.3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di altezza massima entro e fuori terra $\leq 2,00$ mt.

3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50$ m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.

4. Altre opere o manufatti

4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,2$ m, comprese le relative coperture di ingresso. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.

4.2. Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ mt.

4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, di altezza ≤ 10 m

4.4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq.

4.5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 5 m.

4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.

4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza ≤ 3 mt.

4.8. Massetti di fondazione, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati.

4.9. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi.

4.10. Ponteggi, anche se di altezza superiore a m. 20,00, realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici (L'eventuale assoggettabilità è legata al tipo di intervento da realizzare sull'edificio su cui si interviene. Rimangono fatte salve tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri).

5. Strutture temporanee

5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione la norma ad esse relativa.

Elenco B. Interventi su costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,8$ kN/mq di altezza ≤ 3 mt. aventi superficie coperta ≤ 20 mq.

1.2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,8$ kN/mq

1.3. Tettoie aventi copertura con pergolato a maglie aperte, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) di altezza massima $\leq 3,00$ mt. rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq

1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio.

2. Manufatti interni

2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 3,5$ m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq.

3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

3.1. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5$ mq.

3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/m² appesi e ancorati alle strutture.

3.3. **Coperture in legno o in acciaio:** rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta"; del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, per una superficie ≤ 10 mq ovvero non superiore ad 1/10 della superficie della falda oggetto d'intervento.

3.4. **Sostituzione di abbaini in copertura** purché non interessino l'orditura principale, senza che vi sia aumento dei carichi permanenti.

3.5. **Inserimento di travi rompitratta** all'intradosso di solai o coperture di lunghezza ≤ 4 mt.

4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

4.1. **Sostituzione di singola architrave** su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano.

4.2. **Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa**, che non ne aumenti la larghezza, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano.

4.3. **Modifiche ai tamponamenti di edifici** con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali.

4.4. **Realizzazione di elementi divisorii** di altezza $\leq 3,50$ m, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione.

4.5. **Creazione di singola apertura o di nicchia** su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50$ mq e larghezza massima di 0,5 mt, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari.

4.6. **Riparazioni localizzate** e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidità e resistenza, con interventi quali risarciture con cuci-scuci.

4.7. **Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni** mantenendone la tipologia originaria.

5. Scale, soppalchi, rampe.

5.1. **Scala di arredo in legno o metallica**, di larghezza ≤ 1 m all'interno di una singola unità immobiliare.

5.2. **Realizzazione di singolo soppalco** ad uso servizi con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq di superficie ≤ 10 mq, con carico variabile ≤ 2 kN/mq.

5.4. **Realizzazione di rampe pedonali** con dislivello $\leq 1,50$ m.

5.5. **Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.**

6. Impianti, ascensori.

6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.

6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Prescrizioni

❖ Gli elenchi sopra riportati hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente atto possono essere ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

❖ Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici devono riguardare esclusivamente le costruzioni di tipo 1 e 2 di cui alla tabella 2.4.1 (del D.M.14. 01.2008), essere circoscritti esclusivamente alle classi d'uso I e II e relative prescrizioni di cui al medesimo decreto, non devono far parte di un intervento più complesso, anche se realizzato per parti successive.

❖ Si precisa che lo stesso tipo d'intervento seppur appartenente agli elenchi A e B ed in possesso delle condizioni sopra citate, qualora dovesse determinare, per ragioni di diversa allocazione o di diversa ubicazione in termini di parametri geologici, geotecnici o topografici, uno stato di potenziale pericolo per la pubblica incolumità non potrà usufruire della semplificazione de quo e pertanto dovrà essere regolarmente denunciato ed

autorizzato secondo quanto prescritto rispettivamente dagli artt. 17 e 18 della legge 64/74.

Disposizioni

- ❖ Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, la cui appartenenza agli elenchi citati ed alle prescrizioni sopradette deve essere asseverata dal tecnico progettista, sono esclusi dalle procedure di cui agli artt. 17 e 18 della legge 64/74.
- ❖ Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come individuate negli interventi di cui agli elenchi del presente atto di indirizzo, qualora realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica sono inoltre escluse:
 1. dalla procedura di denuncia all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio così come disposto dall'art. 4 comma 1 della legge 1086/71.
 2. dalla procedura di deposito al Genio Civile competente per territorio della relazione strutture ultimate così come disposto dall'art. 6 comma 1 della legge 1086/71
 3. dalla procedura di comunicazione della nomina del collaudatore e del deposito del certificato di collaudo statico al Genio Civile competente per territorio così come disposto dall'art. 7 della legge 1086/71 rispettivamente ai comma 3 e 5
- ❖ Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come individuate negli interventi di cui agli elenchi del presente atto di indirizzo, qualora realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica sono soggetti alle disposizioni contenute nel capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001.
- ❖ Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato”, debbono in ogni caso essere progettati e realizzati in osservanza alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle norme tecniche specifiche. Dovranno pertanto essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC) di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione di un tecnico abilitato, se ed in quanto necessario in base alle normative nazionali vigenti.
- ❖ Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici , indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato”, qualora i soggetti (committente, progettista, uffici tecnici degli enti territoriali, esecutore,..) a qualsiasi titolo coinvolti, in relazione al singolo caso e alle caratteristiche strutturali dell'opera, lo ritenessero necessario saranno sottoposte a collaudo. In tale evenienza le procedure saranno quelle previste dall'art. 67 del DPR 380/01.

Documentazione

La documentazione relativa agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sarà costituita da

- 1. dichiarazione** : firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in uno dei casi elencati nell'elenco A;
- 2. relazione tecnica esplicativa** : contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A e B si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 3. elaborato grafico** : comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

La suddetta **documentazione**, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, ovvero, nei casi previsti dalla norma , conservata dal Committente. In ogni caso disponibile ed esibita a quanti preposti sul territorio alla vigilanza delle norme tecniche.

Violazioni

Qualora gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui al presente atto di indirizzo non venissero denunciate secondo le modalità procedurali in esso previste ovvero non rispettassero le prescrizioni tecniche di cui alle norme richiamate verranno considerate violazione e trattate secondo i dettami all'uopo previste dalla normativa trattante la materia.

b) Varianti al progetto che non rivestono carattere sostanziale.

Premessa

Per la individuazione delle varianti al progetto definite non sostanziale occorre innanzitutto poter definire quella a carattere sostanziale. Nel presente atto **Le varianti al progetto possono essere definite sostanziali** quando comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica ovvero delle resistenze delle strutture ovvero della loro duttilità, come nell'elenco non esaustivo di seguito riportato:

1. Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:

- ❖ impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- ❖ scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2. Modifiche all'organismo strutturale per:

- ❖ sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
- ❖ creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- ❖ variazioni della tipologia delle fondazioni;
- ❖ modifiche nella distribuzione in pianta e in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
- ❖ modifiche nelle dimensioni e negli schemi di calcolo delle strutture principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni); --
- ❖ modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura;
- ❖ creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidezza e capacità resistente.

3. Modifiche dalle classi d'uso delle costruzioni ovvero della variazione dei carichi globali ai vari impalcati superiore ad un'aliquota del 10% su un singolo impalcato e complessivamente superiore ad un'aliquota del 10% in fondazione.

Le varianti al progetto sono da considerare **varianti non sostanziali** quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità. Nello specifico, poiché gli effetti dell'azione sismica sulla struttura sono funzione della distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze, nonché dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali, possono essere definite varianti non sostanziali tutte le modifiche, al progetto denunciato e depositato ed eventualmente già autorizzato, che mantengano una duttilità tale da non dover cambiare la scelta del fattore di struttura "q" già adottato in progetto e non peggiorino le caratteristiche di regolarità in pianta e in altezza. Pertanto, nel rispetto di tale assunto, sono da considerare varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle azioni sismiche sulle costruzioni, quelle relative a:

1. variazioni locali, la cui necessità sia stata verificata in corso d'opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);

2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;

3. variazioni inferiori al 5%:

- ❖ di altezza dell'intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%),
- ❖ dell'interasse fra i fili in carpenteria degli elementi strutturali

- ❖ di posizionamento degli elementi strutturali, delle dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali con controllo della distribuzione delle rigidezze ai fini della risposta sismica della struttura;
- 4. **variazioni dei carichi globali** (pesi propri + carichi permanenti portati + carichi variabili) non superiori al 10⁰% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10⁰% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
- 5. **interventi su elementi non strutturali** (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
- 6. **riposizionamento della costruzione nell'area di sedime** qualora non varino le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

Documentazione

- ❖ la documentazione necessaria relativa alle varianti non sostanziali sarà costituita da:
 1. **dichiarazione**, firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista che cura l'intera progettazione dell'opera strutturale, contenente l'asseverazione che la variante non ha carattere sostanziale, in quanto non ricade in uno dei casi di cui ai superiori punti 1., 2., 3. (**varianti sostanziali**), e rientra tra le ipotesi di cui ai superiori punti **da 1. a 6. (varianti non sostanziali)**. Tale dichiarazione deve essere vistata per presa visione dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ove previsto;
 2. **relazione tecnica esplicativa** : contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario, al fine di dimostrare che l'intervento di variante è ricompreso tra quelli di cui alle varianti non sostanziali dianzi definite e che comunque, in ogni caso, non rientra nei casi da considerare come variante sostanziale. La relazione tecnica dovrà riportare le valutazioni numeriche necessarie a dimostrare il rispetto dei limiti prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nel medesimo elenco.
 3. **elaborato grafico** : comprensivo di piante e sezioni e/o particolari esecutivi, quotato ed in scala commisurata alla tipologia della variante proposta, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che l'intervento è ricompreso tra i punti relativi alle varianti non sostanziali, come già precedentemente indicato.

Disposizioni

Per gli interventi dichiarati come varianti al progetto che **non rivestono carattere** sostanziale valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

- ❖ la realizzazione richiede solo il deposito, ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 e qualora rientrante nella sfera della legge 1086/71, inoltre, ai sensi del relativo art. 4, preventivo della documentazione progettuale sia per le zone sismiche 3 e 4 che per le zone sismiche 1 e 2, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già depositati ovvero già autorizzati con il progetto originario.
- ❖ l'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme delle vigenti "*Norme tecniche per le costruzioni*" (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.
- ❖ se ne dovrà fare menzione nella relazione a strutture ultimate e nel collaudo qualora trattasi di opere ricadenti nella sfera di cui alla legge 1086/71, ovvero nel certificato di regolare esecuzione e nel collaudo nel caso di altra tipologia strutturale
- ❖ nel caso di variazioni che riguardino singole parti e/o elementi della struttura, la relazione tecnica e la relazione di calcolo ad essa allegata possono essere limitate alle sole porzioni interessate dalla suddetta variante e a quelle con esse interagenti.
- ❖ nei casi di cui al punto 3., particolare attenzione dovrà essere posta alle variazioni percentuali delle grandezze geometriche riferite ad elementi strutturali, che producono variazioni sulla rigidezza, verificando specificamente che dette variazioni percentuali, pur

rispettando i limiti previsti dal medesimo punto **3**. non comportino comunque modifiche all'organismo strutturale che facciano divenire la variante da non sostanziale a sostanziale.

- ❖ nella relazione tecnica esplicativa dovrà inoltre essere dimostrato che tali variazioni non peggiorano le caratteristiche di regolarità in pianta e in altezza della struttura ed in generale il comportamento globale sotto l'effetto dell'azione sismica, tale da garantire che siano congruenti con le ipotesi progettuali iniziali;
- ❖ la superiore documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere redatta prima dell'esecuzione dei lavori in variante, depositata al competente ufficio del genio civile competente per territorio, disponibile in cantiere ed esibita ai tecnici incaricati della vigilanza.
- ❖ le disposizioni relative alle varianti non sostanziali si applicano sia agli interventi di nuova costruzione che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Violazione

Qualora le varianti al progetto che non rivestono carattere sostanziale di cui al presente atto di indirizzo non venissero denunciate secondo le modalità procedurali in esso previste ovvero non rispettassero le prescrizioni tecniche di cui alle norme richiamate verranno considerate violazione e trattate secondo i dettami all'uopo previsti dalla normativa trattante la materia.